

**EUGENIO**  
Principe di Savoia Carignano  
Luogotenente Generale di S. M.  
NEI REGII STATI.

In virtù dell' Autorità a Noi Delegata con Decreto in data del 29 Settembre p. p.  
Abbiamo Decretato e Decretiamo.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e' incaricato di presentare al Parlamento il qui unito progetto di legge per la modificazione della legge Elettorale Politica, come pure di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Dato Torino addi 6 Ottobre 1860.

Eugenio di Savoia

Clavouet  
J. S. Negretti

tale di Deputati da non trovare riscontro  
in altri Stati, e da riputarsi esclusivo sotto  
ogni rispetto, che tornerebbe più che ad  
altri, al nostro paese dannoso e incommodo  
sia per le meno rapide e più dispendiose  
comunicazioni, sia pel minor numero delle  
famiglie agiate al segno da sostenere la  
Dignità della Rappresentanza senza retribuizio-  
ne o indennità di sorta, e finalmente per  
la difficoltà di raccogliere nel Parlamento  
il numero legale, cioè l'apoluta maggioranza  
de' suoi membri.

Nell'intento di togliere di mezzo  
queste più gravi inconvenienze dell'istituto  
parlamentare del quale se proprio ritenere  
proprio il cominciamento (pel desiderio  
nostro d'effettare l'annessione delle Province  
affrancate) non è possibile, determinare  
sin d'ora con precisione il termine, il  
Ministero ha divisato di proporre il  
presente progetto di legge; Ego vuol  
essere risguardato sì come una logica  
e necessaria conseguenza dell'altre pro-  
poste statavi tutte presentate, e a cui  
tornò già favorevole il primo vostro voto  
negli Uffici; epperio porto fiducia che  
lo ravviserete pure meritevole della vostra  
approvazione.

Progetto di Legge

**AUGUSTO**

Principe di Savoia-Carignano

**LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.**

**NEI REGII STATI**

Articolo 1°

E' fatta facoltà al Governo del Re, dappoichè sarà attuata l'annessione allo Stato di altre provincie, di modificare per Regii Decreti le leggi elettorali politiche, nelle parti che riguardano il numero dei Deputati e la circoscrizione dei Collegii

Articolo 2°

Quando per la stessa causa non possa il Parlamento essere riconvocato prima del fine del corrente anno, e' autorizzato il Governo del Re, a riscuotere le tasse ed imposte dirette ed indirette dogni sorta, di smaltire i generi di privazioni demaniale, secondo le vigenti leggi, e di pagare le spese dello Stato, non oltre il primo trimestre del prossimo venturo anno.

Eugenio di Savoia

Clavou.

*De la R.*

SESSIONE 1860

N° 38-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MARTINELLI, COPPINO, MELEGARI, PASINI, CAPRIOLO,  
BASTOGI, RESTELLI, COLOMBANI, PARETO**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno  
nella tornata del 6 ottobre 1860

**Autorizzazione al Governo di modificare con regii  
decreti le leggi elettorali politiche.**

Tornata del 10 ottobre 1860

SIGNORI,

Allorquando il Governo del Re è venuto a proporvi una legge che lo autorizzasse ad accettare e stabilire le nuove annessioni, tutti gli uffizi furono concordi nel riconoscere che, attuandosi le annessioni, era necessario modificare la legge elettorale rispetto al numero dei deputati, e tutti ammisero che questa modificazione doveva, per le provincie che ora sono rappresentate in questo Parlamento, derivare la propria efficacia dal Parlamento medesimo.

La necessità politica di modificare la legge elettorale si argomentava principalmente da ciò che, applicandosi le norme della legge attuale, il numero dei deputati sarebbe riuscito troppo grande; più grande di quanto per una sincera rappresentanza è richiesto; più grande di quanto ad una fruttuosa discussione degl'interessi nazionali conviensi. Colle norme della legge attuale, il numero dei deputati salirebbe a 750 almeno per tutta l'Italia, e a 660 appena che le Due Sicilie, le Marche e l'Umbria si sieno a noi congiunte. Di questa guisa noi, con una popolazione minore di quella del Regno Unito, e con circoscrizioni elettorali più equabilmente distri-

buite, avremmo un numero di deputati più grande. E sarebbe poi sommamente difficile mantenere quest'Assemblea nel numero prescritto dallo Statuto, ch'è della metà più uno, mentre nella Camera dei Comuni d'Inghilterra bastano soli 40 deputati presenti per rendere valide le deliberazioni. Oltre di che non si può in nessun modo dissimularsi che presso di noi, se è facile trovare molte persone probe e capaci ad un tempo, non è egualmente facile trovare, tra queste persone probe e capaci, chi da riguardi domestici non sia impedito di assumere la deputazione. Laonde il troppo numero dei deputati restringe in qualche modo la libertà di scelta negli elettori nell'atto stesso che la larghezza del sistema non vi guadagna punto; consistendo questa principalmente nella base del diritto di chi deve eleggere, non già nel numero dei deputati da eleggersi.

Tutto ciò per la necessità politica di modificare la legge nel punto delle circoscrizioni elettorali.

Quanto poi alla necessità giuridica di derivare questa modificazione dal Parlamento nostro, essa ragionavasi osservando che la legge elettorale, se rispetto alle provincie nuove riconosce il suo vigore dal voto di annessione, perchè la legge elettorale è complemento indispensabile dello Statuto, e deve per le provincie nuove alla convocazione del comune Parlamento precedere, rispetto poi alle provincie antiche la stessa legge elettorale non può ricevere alterazione se non dall'espresso assenso del potere legislativo attuale. Di questa guisa la legalità è pienamente osservata. Da parte nostra havvi il voto delle Camere, da parte delle provincie nuove havvi il voto diretto, e così tutti assentiamo in quell'ordinamento elettorale che dev'essere uno per tutti e che in ogni sua parte deve, sì pegli uni che pegli altri, riceverè la sanzione della volontà nazionale.

Doveva questa modificazione aggiungersi a quella prima legge che intendeva ad autorizzare le annessioni o doveva formar tema di una legge separata?

Ecco ciò che non poteva meglio decidersi che coll'intervento del Ministero. E appunto nella Commissione nominata per quella prima legge, intervenuto il presidente del Consiglio, ebbe a dichiarare che la modificazione della legge elettorale sarebbe a parte presentata.

Ma il Ministero, se prese l'iniziativa rispetto alla legge in massima, non trovò opportuno di prenderla rispetto al numero dei deputati che nel più ampio Stato si dovrebbero nominare, preferendo per avventura che in ciò la Camera si pronunziasse spontanea.

E pertanto gli uffizi convocati su questa seconda legge, nell'atto di confermare il precedente loro voto, e di accettarla in principio, ebbero poi a manifestare tutti senza eccezione il pensiero che la legge dovesse contenere sul numero dei deputati certi limiti, al di sotto dei quali il Governo del Re non potesse discendere.

Il concetto nel quale tutti gli uffizi vennero concordi fu quello che il Parlamento di tutta Italia dovesse avere approssimativamente 500 deputati, ossia in via adeguata un deputato per ogni 50 mila abitanti, e tutti intesero che a questo concetto dovesse la legge informarsi.

Venendo all'applicazione, le leggi elettorali pubblicate negli anni 1848, 1859 contemplavano senza dubbio una cifra di abitanti che per adeguato fosse in cadaun collegio compresa, ma nelle loro espresse disposizioni quelle leggi non altro facevano che fissare il numero assoluto dei deputati e fissare nel tempo stesso il territorio concreto dei singoli collegi.

Questo metodo non si può seguire nel caso attuale, nel quale, se è indubitabile che tutta Italia si unirà e presto con noi, non è del pari certo il momento nel quale le sue parti verranno.

Questo metodo non si può seguire nel caso nostro anche perchè esigerebbe notizie molte e studi prolungati.

D'altra parte a noi può bastare che sianvi nei poteri conferiti al Governo quei limiti che assicurino alla rappresentanza nazionale il numero opportuno.

Dopo molte discussioni la Commissione trovò che questi limiti sarebbero conformi ai voti espressi dagli uffizi se consistessero nel determinare che il nuovo Parlamento non avrà mai un numero di deputati inferiore ai 400, e che la cifra media di popolazione presa a norma per formare i singoli collegi non eccederà mai i 50 mila abitanti.

Colla prima di queste clausole era fatto certo che la Camera elettiva non sarebbe mai portata al di sotto del suo numero attuale. Colla seconda di queste clausole era fatto certo che la Camera elettiva sarebbe stata portata ad un numero maggiore, fino a quello normale di 500 deputati circa, e ciò a misura che le provincie sorelle sarebbero entrate nel desiderato consorzio.

Alcuni sollevarono il dubbio se non convenisse esprimere come numero massimo quello di 500 deputati a fin di evitare che il potere esecutivo colle facoltà impartitegli accrescesse il numero dei deputati oltre quello che si contempla.

Ma la vostra Commissione non ha creduto di potersi a questo dubbio associare. Essa non teme punto che questa legge possa dal potere esecutivo nell'accennato senso applicarsi.

Altri invece preoccupavansi della latitudine che sarebbe lasciata al potere esecutivo nella distribuzione o formazione dei collegi. Sarebbe infatti nella facoltà del potere esecutivo, pur mantenendo una cifra adeguata, di attribuire a qualche collegio assai più e a qualche collegio assai meno di popolazione.

La vostra Commissione ha pensato che da una parte non potesse essere scevro da inconvenienti pratici il dettare su questo argomento precise regole nella legge, e che dall'altra bastasse avvertire in questa relazione i principii, già dal Mi-

(88-A)

4

nistero assentiti, e che nella formazione delle circoscrizioni elettorali dovranno servire di scorta.

Evidentemente allorché la legge parla di cifra adeguata s'intende che nell'applicazione non si scosti dalla cifra normale se non quel tanto che le ragioni della geografia e dell'organamento amministrativo richiedono.

Evidentemente il Governo nell'applicare la legge dovrà attribuire a cadauna provincia tanti deputati quanti colle regole prima d'ora usate la cifra adeguata o normale ne importi, e dovrà poi tra i differenti riparti amministrativi della provincia dividere il numero intero nel modo che più si avvicini alla cifra adeguata o normale. Ove le ragioni geografiche lo permettano o lo esigano, il Governo, per avvicinarsi alla cifra adeguata, dovrà dividere fra più collegi anche i comuni di una medesima aggregazione subalterna.

Egli è con questi intendimenti che la vostra Commissione ha dato alla legge il tenore che vi si propone.

Rimane a dire delle principali opposizioni che alla legge vennero fatte.

Alcuni espressero il sospetto che, facendo questa legge, s'imponesse la volontà nostra alle nuove provincie. Ma in verità, che niente a quelle provincie s'impone. Non facendosi questa legge, le provincie nuove dovrebbero accettare in tutto la legge elettorale che ora ci governa. Chi può affermare che le provincie nuove abbiano partecipato alla formazione della legge 1859 più che non partecipino a quella del 1860? E per contrario, chi negherà che facendo questa legge nuova, noi altro non facciamo che obbedire alle necessità indotte dalle nuove annessioni? La prima legge elettorale fatta in vista della popolazione delle provincie originarie contemplava una cifra adeguata di 25000 abitanti. La seconda, fatta in vista dell'accrescimento avvenuto coll'aggiungersi della Lombardia, contemplava una cifra adeguata di 30000 abitanti. Non è egli affatto conforme ai precedenti nostri nell'atto stesso che è conforme a ragione, che ora si prenda a norma una cifra più elevata? Da ultimo, chi contrasterà che mantenere la legge attuale anche nel caso delle nuove annessioni, è mantenere la legge materialmente non già nel suo spirito, appunto perchè una data cifra adeguata di abitanti per ogni collegio, buona finchè la popolazione assoluta dello Stato è più limitata, non lo è più allorché la popolazione assoluta dello Stato sia di molto cresciuta, anzi sia raddoppiata?

Altri pure riconoscendo che la proporzione attuale tra la popolazione ed il numero dei deputati non può essere opportuna per lo Stato ampliato, mettevano innanzi lo scrupolo che la nuova proporzione dovesse dal nuovo Parlamento essere votata, e proponevano che questo nuovo Parlamento, radunatosi nel numero alla presente legge rispondente, dovesse poi, e appena votate le nuove circoscrizioni elettorali, venire disciolto. Tra i sostenitori di questa opinione vuol essere

notato il commissario del IX ufficio nella propria individualità.

(88-A)

Ma da una parte gl'inconvenienti pratici di questo partito sono molti. Se vi sarà epoca in cui l'opera del Parlamento dovrà essere pronta e continuata, quest'epoca sarà quella che succederà alle annessioni. Basti accennare l'organamento amministrativo e le finanze dello Stato che avranno estremo bisogno di essere immediatamente regolate. Ora è evidente che per far eleggere il Parlamento numeroso di cui si parla, per ottenerne una revisione qualunque della legge elettorale, per fare poi tutte le preparazioni che dalla nuova legge saranno domandate, e per eseguire da ultimo le seconde elezioni, si dovrà impiegare un tempo non breve. E siffatto ritardo sarebbe tutto a danno dei più pressanti interessi della nazione.

Dall'altra parte perchè questo scrupolo? Non è forse vero che noi lasciamo intatta la legge elettorale in tutte le altre sue disposizioni, e specialmente nella base del diritto elettorale, e che intendiamo portarvi modificazione solo nel numero dei deputati, in quel numero che già si riconosce non poter essere indifferente al buon andamento delle discussioni parlamentari? Non dimentichiamo che la modificazione non versa che sopra un solo punto, sopra un punto nel quale la legge 1859 era e non poteva non essere rivolta alla minore popolazione del regno quale allora esisteva. Non ci stanchiamo di ripetere che lasciar ferma la legge in questo punto sarebbe tenerne ferma la lettera e violarne lo spirito.

La Commissione pertanto vi propone di accogliere la legge nei limiti sopra dichiarati.

V. PASINI, *relatore*.



~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Articolo unico.~~

È fatta facoltà al Governo del Re, dappoichè sarà attuata l'annessione allo Stato di altre provincie, di modificare per regii decreti le leggi elettorali politiche, nelle parti che riguardano il numero dei deputati e la circoscrizione dei collegi.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Articolo unico.*

È fatta facoltà al Governo del Re, tostoche sia attuata l'annessione allo Stato di altre provincie d'Italia, di regolare con regii decreti le circoscrizioni dei collegi elettorali per modo che il numero dei deputati non sia mai minore di quattrocento, e che la cifra media degli abitanti presa a norma per formare le circoscrizioni non ecceda mai i cinquantamila.

*Approvato nella Camera del 19. ottobre 1860.*

*Pellati*